



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità Nazionale UAMA
Divisione Materiali a Duplice Uso

**COMUNICATO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE IN DEROGA EX
ART. 5 QUINDECIES PAR. 10 LETT. H DEL REG. (UE) N. 833/2014.**

CASISTICHE PRINCIPALI E RELATIVE PROCEDURE.

L'art. 5 *quindecies* del [Reg. \(UE\) N. 833/2014](#) stabilisce il **divieto di prestare**, direttamente o indirettamente, al governo russo ovvero a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, i seguenti servizi (i “**Servizi Ristretti**”):

- (i) servizi di consulenza legale;
- (ii) servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e di consulenza amministrativo-gestionale ovvero servizi di pubbliche relazioni;
- (iii) servizi di costruzione, architettura e ingegneria, di ingegneria integrata, servizi urbanistici, servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all'ingegneria o i servizi tecnici di prova e analisi;
- (iv) servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione;
- (v) servizi di consulenza informatica;
- (vi) servizi spaziali commerciali consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare;
- (vii) servizi di intelligenza artificiale consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi;
- (vii) servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico.

È altresì **vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili**, direttamente o indirettamente, al governo russo ovvero a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:

- (viii) software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell'allegato XXXIX;

È infine **vietato**:

- (ix) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
- (x) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o

indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 3 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.

Sin dall'adozione del **XII pacchetto sanzionatorio** nei confronti della **Federazione Russa**, sono stati **ristretti i margini che ancora esistevano per la fornitura di tali servizi**, trasformando, a partire dal 21 giugno 2024, in “**deroga**” quella che originariamente era un'esenzione per forniture in favore di entità russe (le “**Entità Russe Eleggibili**”) di proprietà di, o controllate da, una persona giuridica, entità o organismo costituiti o registrati in uno Stato Membro o in un paese membro dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII del Reg (UE) N. 833/2014. Se l'esenzione, infatti, escludeva *tout court* l'applicazione del relativo divieto, la deroga richiede invece un **apposito atto autorizzativo** rilasciato dall'**Autorità Nazionale Competente**, in Italia l'**UAMA**.

Pertanto, i soggetti italiani che, successivamente al 20 giugno 2024, intendano continuare a fornire i Servizi Ristretti alle Entità Russe Eleggibili, sono tenuti a ottenere apposita **autorizzazione in deroga**.

Visto il particolare interesse dimostrato dalle associazioni di categoria e dal tessuto produttivo nazionale per la tematica in oggetto, nonché la loro comprensibile preoccupazione per i potenziali risvolti di natura penale di una **mancata osservanza dell'art 5 quindicies e dell'art.13 del Reg. (UE) N. 833/2014**, anche alla luce delle **FAQ interpretative pubblicate dalla Commissione**, questa UAMA ha ritenuto opportuno fornire in più occasioni alcune **indicazioni** ai fini di una **corretta presentazione delle relative domande di autorizzazione**, tramite la piattaforma di **E-Licensing** accessibile al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice>

Dette indicazioni, via via aggiornate con l'evolversi della normativa sanzionatoria unionale, sono qui di seguito riportate con riferimento alle **principali casistiche concrete** in cui gli operatori economici nazionali potrebbero venirsi a trovare.

CASO A: il soggetto ALFA ITALIA è una persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto italiano; esso possiede o controlla, esclusivamente o congiuntamente, il soggetto ALFA RUSSIA, persona giuridica, entità o organismo stabilito nella Federazione Russa. Per poter continuare a fornire i Servizi Ristretti ad ALFA RUSSIA, ALFA ITALIA deve munirsi, entro il 20 giugno 2024, di un'apposita Autorizzazione emessa dall'Autorità nazionale – UAMA.

a) La domanda deve essere presentata nelle modalità previste ai sensi dell'**art. 10 del D. Lgs 221/2017** e deve riguardare **un solo utilizzatore finale**, come indicato nelle **FAQ della Commissione** (in questo caso, ALFA RUSSIA). Ove ALFA ITALIA dovesse fornire servizi a più consociate in Russia, saranno necessarie **tante istanze quante sono le consociate**;

b) All'interno della Piattaforma di E-licensing, **selezionare** “Tipo autorizzazione: Sanzioni Russia - Esportazione - Autorizzazione specifica individuale” e, a seguire, scegliere “Altro” nel menu a tendina, provvedendo a inserire il seguente testo nel riquadro editabile: “*Istanza per autorizzazione alla fornitura di servizi in deroga ex art. 5 quindicies par. 10 lett. h del Reg. (UE) 833/2014*”.

c) La domanda deve attenersi alla sola fornitura di servizi di cui ai **commi 1, 3 e 3 bis lettere a e c dell'art. 5 quindicies del Reg. (UE) N. 833/2014**. Questa Autorità Nazionale **non è** infatti competente al rilascio di **autorizzazioni per l'erogazione di finanziamenti o assistenza finanziaria**, che dovranno invece essere rivolte al **Comitato Sicurezza Finanziaria** presso il

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel campo “**Codice prodotto in elenco di controllo**” andrà selezionata la voce “Prodotti non in elenco (procedura catch-all)”; nel campo “**Beni e Servizi**” devono essere suddivisi i servizi, con il relativo valore (se forniti a titolo gratuito, si può semplicemente omettere di valorizzare la relativa riga descrittiva del servizio, lasciando il carattere “-“) come nei vari commi dell'art. 5 quindicies. Ad esempio:

- **riga 1** sarà “Servizi di consulenza legale” ex art. 5 quindicies, **paragrafo 1 lettera a)** del Regolamento (UE) N. 833/2014;
- **riga 2** sarà “Servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e di consulenza amministrativo-gestionale ovvero servizi di pubbliche relazioni” ex art. 5 quindicies, **paragrafo 1 lettera b)** del Regolamento (UE) N. 833/2014; etc.

d) I servizi e/o il software devono essere destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono **di proprietà o sotto il controllo**, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII del Reg (UE) N. 833/2014;

e) La domanda deve essere corredata da: **(i)** idonea documentazione atta a comprovare la condizione di cui al punto d), ad esempio tramite visura camerale tradotta in italiano della società russa beneficiaria dei servizi; **(ii)** un End User Statement sottoscritto dall'azienda di cui al punto d) e redatto secondo il modello qui allegato; **(iii)** un contratto o accordo tra il prestatore dei servizi e l'utilizzatore finale che identifichi detti servizi e software e il relativo controvalore, se è previsto un corrispettivo (in alternativa, il contratto o l'accordo potranno indicare che gli stessi sono forniti a titolo gratuito)¹; **(iv)** una dichiarazione, su carta intestata e a firma del legale rappresentante della società istante, che delinei i contenuti della prospettata operazione e che confermi la **sussistenza delle condizioni per l'ottenimento della deroga invocata ex Reg. (UE) N. 833/2014** nonché la **compatibilità** dell'operazione anche con il **Reg. (UE) N. 269/2014**. Dovrà altresì essere **specificamente dichiarato** che i servizi per cui si chiede l'autorizzazione in deroga **non sono connessi a beni o tecnologie** (inclusa la loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso) sottoposti a **divieto di esportazione** verso la Russia o per un uso in Russia ai sensi dello stesso Reg. (UE) n. 833/2014. Per quanto riguarda i servizi connessi a beni e tecnologie di cui sia vietata l'importazione nell'Unione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 833/2014 o di altre norme restrittive unionali, la società italiana istante dovrà dichiarare che i beni e le tecnologie in questione non saranno oggetto di esportazione diretta o indiretta verso l'Unione europea.

CASO B: il soggetto ALFA RUSSIA (o comunque un'Entità Russa Eleggibile, ad esempio BETA RUSSIA) annovera tra i propri dipendenti (o amministratori o componenti di altri organi societari) dei cittadini italiani i quali, in forza del proprio contratto di lavoro con l'azienda (oppure dell'atto di nomina), possono trovarsi a prestare uno o più dei Servizi Ristretti a beneficio della stessa ALFA RUSSIA (o BETA RUSSIA). Sulla base delle FAQ n. 35 e 37 pubblicate dalla Commissione, ciascun cittadino UE all'interno o al di fuori del territorio dell'Unione è soggetto al divieto di prestazione dei Servizi Ristretti e deve quindi dotarsi di un'apposita autorizzazione in deroga².

¹ Si precisa che il valore indicato nel contratto deve corrispondere al valore dichiarato nell'EUS. Quest'ultimo, come detto, può essere anche uguale a zero.

² Il paragrafo 1 dell'art. 5 quindicies non si applica alla prestazione di servizi, da parte di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che sono loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all'uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi.

In tale casistica, ferma restando la **possibilità** per i singoli dipendenti o amministratori di nazionalità italiana di ALFA RUSSIA (o BETA RUSSIA) di **presentare un'istanza di autorizzazione a titolo individuale**, questa UAMA ritiene **consigliabile** che detti dipendenti o amministratori conferiscano **apposita procura ad un soggetto basato in Italia** (studio legale, consulente o eventualmente anche la stessa società madre, se italiana) avente i requisiti per **operare sulla piattaforma E-Licensing**, che agirà come **procuratore** dei dipendenti/amministratori in questione (a fronte di apposita procura che potrà essere rilasciata **anche collettivamente**) e provvederà a **presentare l'istanza in nome e per conto degli stessi**.

Ai fini della presentazione dell'istanza, valgono comunque le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del CASO A. Relativamente alla **lettera e)**, essa viene invece riformulata come segue:

e) La domanda deve essere corredata da: **(i)** idonea documentazione atta a comprovare la condizione di cui al punto d), ad esempio tramite visura camerale tradotta in italiano della società russa; **(ii)** un End User Statement recante la sottoscrizione del responsabile legale dell'azienda di cui al punto d) (ALFA RUSSIA o BETA RUSSIA), redatto secondo il modello qui allegato, e che riporti, nel corpo del documento o in annesso, l'elenco dei dipendenti o amministratori italiani che beneficeranno dell'autorizzazione; **(iii)** un contratto o accordo tra i dipendenti o amministratori italiani di ALFA RUSSIA (o BETA RUSSIA) e quest'ultima, che, nell'attestare l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o la carica sociale, identifichi i servizi da essi prestati in favore di ALFA RUSSIA (o BETA RUSSIA) e il relativo controvalore (che sarà un valore simbolico, essendo la prestazione dei Servizi Ristretti parte dell'attività lavorativa ordinaria dei dipendenti istanti o dell'esercizio della carica sociale); detto contratto o accordo dovrà inoltre contenere la procura in favore del soggetto che presenterà l'istanza sul portale E-Licensing, dovrà essere sottoscritto dai dipendenti o amministratori istanti e dal responsabile della società ALFA RUSSIA (o BETA RUSSIA) e dovrà recare in allegato l'elenco dettagliato dei dipendenti o degli amministratori stessi, con le generalità anagrafiche complete e copia di un loro documento di identità in corso di validità; **(iv)** una dichiarazione, su carta intestata e a firma del procuratore così nominato che, su istruzione dei dipendenti o amministratori istanti, delinea i contenuti della prospettata operazione e confermi la **sussistenza delle condizioni** per **l'ottenimento della deroga invocata ex Reg. (UE) N. 833/2014** nonché la **compatibilità** dell'operazione anche con il **Reg. (UE) N. 269/2014**. Dovrà altresì essere **specificamente dichiarato** che i servizi per cui si chiede l'autorizzazione in deroga **non sono connessi a beni o tecnologie** (inclusa la loro fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso) sottoposti a **divieto di importazione o esportazione** ai sensi dello stesso Reg. (UE) n. 833/2014. Per quanto riguarda i servizi connessi a beni e tecnologie di cui sia vietata l'importazione nell'Unione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 833/2014 o di altre norme restrittive unionali, la società italiana istante dovrà dichiarare che i beni e le tecnologie in questione non saranno oggetto di esportazione diretta o indiretta verso l'Unione europea.

CASO C.1: una consociata di ALFA ITALIA (o di altra persona giuridica, entità o organismo costituito o registrato in uno Stato Membro, in paese SEE o paese partner, ad esempio BETA FRANCIA), basata in uno Stato terzo, denominata ALFA ALTROVE (o BETA ALTROVE), presta Servizi Ristretti nei confronti di un'Entità Eleggibile Russa (ad es. ALFA RUSSIA o BETA RUSSIA) e annovera tra i propri dipendenti dei cittadini italiani. Sulla base delle FAQ n. 35 e 37 pubblicate dalla Commissione, anche questi ultimi dovranno dotarsi di un'apposita autorizzazione in deroga per poter continuare a svolgere la propria attività professionale.

L'istanza di autorizzazione andrà presentata secondo le modalità illustrate in relazione al caso B, premurandosi di allegare documentazione illustrativa dell'**accordo di fornitura di Servizi Ristretti** che intercorre tra **ALFA ALTROVE (o BETA ALTROVE)** e l'**Entità Eleggibile Russa**.

CASO C.2: un soggetto costituito o registrato in uno Stato terzo, indipendente dai gruppi ALFA o BETA, denominato GAMMA ALTROVE, presta Servizi Ristretti nei confronti di ALFA RUSSIA (o BETA RUSSIA) e annovera tra i propri dipendenti dei cittadini italiani. Sulla base delle FAQ n. 35 e 37 pubblicate dalla Commissione, anche questi ultimi dovranno dotarsi di un'apposita autorizzazione in deroga per poter continuare a svolgere la propria attività professionale.

L'istanza di autorizzazione andrà presentata secondo le modalità illustrate in relazione al caso B, premurandosi di allegare documentazione illustrativa dell'**accordo di fornitura di Servizi Ristretti** che intercorre tra **GAMMA ALTROVE e ALFA RUSSIA (o BETA RUSSIA)**.

CASO C.3: un cittadino italiano, denominato DELTA, presta Servizi Ristretti a beneficio di ALFA RUSSIA o BETA RUSSIA (es. in qualità di libero professionista). Ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) N. 833/2014 anche il cittadino in questione è soggetto ai divieti dell'art. 5 *quindecies* e, ove ne ricorrano i presupposti, deve chiedere l'autorizzazione in deroga per poter continuare a svolgere i Servizi Ristretti.

L'istanza di autorizzazione andrà presentata secondo le modalità illustrate in relazione al caso B, premurandosi di allegare documentazione illustrativa dell'**accordo di fornitura di Servizi Ristretti** (es. mandato professionale, atto di nomina, procura) che intercorre **tra DELTA e ALFA RUSSIA (o BETA RUSSIA)**.

N.B.: Anche in considerazione del costante inasprimento delle misure restrittive verso la Federazione Russa e del tangibile mutamento del quadro normativo di riferimento, gli operatori sono in ogni caso invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni alla normativa vigente al momento dell'erogazione dei servizi e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali, successivamente alla data del rilascio della autorizzazione originaria, che possano aver impattato sull'efficacia della stessa.

Roma, 23 marzo 2026

Firmato:

IL DIRETTORE

Min. Plen. Giorgio ALIBERTI

END USER STATEMENT

(in application of Article 5n of Regulation (EU) n. 833/2014)

The undersigned company (name and address)

running the activity of

declares to benefit of the following services/software provided/supplied by the following Italian company/individuals (if the individuals are in a large number they can be listed in an annex, duly dated and signed):

.....

- Description of services/software (if the services/software are in a large number they can be listed in an annex, duly dated and signed):

.....

- Quantity (where available):
- Value (where available):
- Contract/Order/Agreement number:
- Date of signature:
- Specific purposes for which the services/software are provided/supplied (if the services/software are provided/supplied by individuals in their capacity as employees of a third-party company under a specific contract or agreement, then the contract or agreement should also be described):

.....

The above said services/software are assigned solely for civil purposes and will neither be used in any of the activities prohibited under restrictive measures of the European Union, nor be provided to sanctioned entities, except when specific derogations are authorized by the competent Authorities of a EU Member State.

The above-mentioned services/software will be used in the following place: (address)

.....

The undersigned company undertakes not to sell, transfer, divert during the shipment, the above-mentioned services/software; not to re-export them to other countries; not to transfer them to other companies in the intended country of destination or elsewhere.

This statement is issued exclusively upon request of the Italian Licensing Authority and will not mean acceptance of the conditions in which the services/software are supplied or received.

Place and date:

Legal Representative

Signature:

(Print name, surname and title of signatory in capital)